

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

**Esodi sulla base di:
accordo 29/7/2011
e
accordo 31/7/2012**

Edizione settembre 2012

INDICE

1. Incentivo all'esodo	pag. 3
2. Il fondo sanitario integrativo	pag. 3
3. La previdenza integrativa e complementare	pag. 4
4. Ulteriori norme per il personale nel fondo esuberi	pag. 5
5. Modalità di erogazione dell'assegno straordinario	pag. 5
6. Misura dell'assegno straordinario	pag. 6
7. Aspetti particolari di natura fiscale	pag. 7
8. Contribuzione INPS per gli anni mancanti	pag. 7
9. Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro	pag. 7
10. Il passaggio dal fondo esuberi alla pensione	pag. 8
11. L'iscrizione al sindacato	pag. 8

Il Verbale sottoscritto il 31 luglio scorso ha costituito un passaggio fondamentale per riprendere il confronto con l'Azienda e ha confermato il Fondo di Solidarietà come ammortizzatore sociale di riferimento del settore, strumento indispensabile per la tutela occupazionale e unica alternativa socialmente sostenibile alla Legge 223 sui licenziamenti collettivi.

Con il verbale di ricognizione si è confermata l'applicazione dell'Accordo Quadro del 29 luglio 2011, stabilendo la garanzia di continuità di reddito fino al pensionamento di tutti i colleghi coinvolti, e la conseguente uscita dei lavoratori che avevano aderito all'esodo.

In questi giorni ci stanno arrivando numerose richieste di chiarimento sui diversi aspetti riguardanti il passaggio al Fondo di solidarietà. Riteniamo quindi utile riepilgarli.

1. INCENTIVO ALL'ESODO

Al personale che esce con inserimento nel Fondo esuberi viene riconosciuto un incentivo pari al **15%** della RAL.

La policy aziendale "regole per l'applicazione dell'accordo quadro 29 luglio 2011" ha specificato che la RAL è la Retribuzione Annuale Lorda utile ai fini del TFR, comprensiva di tutte le voci fisse incluse la tredicesima mensilità e la quota extra standard dell'ex premio di rendimento, con esclusione di indennità, assegno di rivalsa, indennità perequativa, Vap, ecc.

È prevista una maggiorazione dell'incentivo per coloro che raggiungono il diritto a pensione in base alle "quote", senza quindi aver raggiunto i 40 anni di contribuzione, e per le donne che raggiungono il diritto a pensione di "vecchiaia".

La maggiorazione è pari a:

- **6,25%** della RAL qualora manchino meno di 20 mesi al requisito dei 40 anni di contributi o, per le donne, ai 65 anni di età;
- **18,75%** della RAL qualora manchino tra 20 e 40 mesi ai requisiti suddetti;
- **31,25%** della RAL qualora manchino più di 40 mesi ai requisiti suddetti.

Al personale spetta inoltre l'erogazione del **valore attuale delle CONTRIBUTIONI previdenziali** che sarebbero state versate dall'azienda ai fondi di previdenza complementare, compreso l'eventuale "ristoro", per il periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e la **data di decorrenza della pensione**¹ (al riguardo, ricordiamo che il CCNL prevede che per il triennio 2012-2014 il TFR, e quindi la contribuzione ai fondi pensione, sia calcolato sulle voci retributive Stipendio base, Scatti di anzianità e Assegno ex ristrutturazione tabellare).

2. IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Il personale durante tutto il periodo nel Fondo esuberi continua a rimanere iscritto al Fondo Sanitario Integrativo, con le **stesse contribuzioni e prestazioni previste per il personale in servizio**.

I colleghi riceveranno una apposita comunicazione da parte del Fondo Sanitario con allegata la modulistica relativa all'autorizzazione all'addebito sul conto corrente della propria contribuzione dovute tramite RID.

La contribuzione, nelle stesse percentuali previste per il personale in servizio, è determinata con riferimento all'ultima retribuzione fissa imponibile ai fini INPS percepita in servizio.

Ricordiamo che al momento del passaggio a pensione, l'iscritto riceverà dal Fondo Sanitario una

¹ La percentuale di contribuzione versata dall'azienda a Fondi di previdenza Complementare è desumibile dalla busta paga. Per l'attualizzazione viene utilizzato l'attuale tasso ufficiale di riferimento pari al 1,50%.

nuova comunicazione con la documentazione relativa per l'iscrizione come pensionato: il modulo di richiesta per mantenere l'iscrizione va inviato entro 4 mesi dalla data del pensionamento.

3. LA PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

Gli accordi sottoscritti in azienda regolano i trattamenti di previdenza complementare per gli esodati, distinguendo tra:

➤ **Iscritti a fondi a PRESTAZIONE DEFINITA (quali Cassa di Previdenza personale San Paolo, Fondo previdenza Banco Napoli Sez. A, ecc.):**

Gli iscritti mantengono l'iscrizione durante il periodo nel Fondo esuberi e avranno l'erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Gli anni trascorsi nel Fondo esuberi sono considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni previdenziali integrative, che saranno calcolate tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale che si verificheranno fino alla maturazione del diritto pensionistico.

➤ **Iscritti a fondi a CONTRIBUZIONE DEFINITA e capitalizzazione individuale (quali FAPA, Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi, Fondo Previdenza Banco Napoli Sez. B, Fondo Pensioni Cariplo, Cassa Previdenza Cariparo, ecc.)**

Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro con accesso al Fondo esuberi possono esercitare le seguenti opzioni:

- riscattare il 50% della posizione individuale con causale "mobilità", senza alcuna penalizzazione dal punto di vista fiscale²;
- richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente 50%. In questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per "cause diverse"³, con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento: infatti, mentre l'ammontare maturato fino al 31/12/2000 ha la stessa tassazione del riscatto per il pensionamento, quello maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 è assoggettato a tassazione ordinaria (scaglioni progressivi Irpef) e la quota maturata dal 1/1/2007 ha una ritenuta a titolo d'imposta del 23%;
- mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;
- trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.

Le modalità di comunicazione dei Fondi pensione sono diverse, come evidenziato anche nella lettera accompagnatoria del modulo di richiesta dell'assegno straordinario. Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili su Intranet aziendale – Persona – Welfare.

Nella pagina successiva forniamo un esempio di calcolo

² Il riscatto parziale (50% della posizione individuale) per accesso al Fondo esuberi viene trattato ai fini fiscali come prestazione previdenziale: viene quindi applicata la tassazione agevolata prevista in caso di pensionamento (vedi [Viaggio nel welfare – Regime fiscale "prestazione in capitale fino al 50%"](#) pag. 41 e seguenti).

Comunque, in considerazione del fatto che l'accesso all'esodo è subordinato all'autorizzazione INPS, come valutazione prudenziale, **consigliamo di non procedere al riscatto della propria posizione previdenziale integrativa fino al pervenimento dell'autorizzazione INPS in questione**. Ricordiamo peraltro come il riscatto totale o parziale della propria posizione previdenziale integrativa possa essere richiesto in qualsiasi momento della propria permanenza nel Fondo esuberi.

³ In questo caso il riscatto è per "cause diverse" per la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensioni a seguito della cessazione del servizio.

Esempio: lavoratore in esodo che riscatta l'INTERA POSIZIONE individuale pari a € 100.000 ("vecchio iscritto"). La posizione riscattata viene attribuita per il 50% alla causale "mobilità" e per il restante 50% alla causale "cause diverse".

Ai fini della tassazione, l'importo del riscatto per "mobilità" viene prioritariamente imputato al montante maturato per primo.

Se si ipotizza la seguente imputazione ai diversi periodi di formazione della posizione individuale

- Montante maturato fino al 31/12/2000 = € 60.000
- Montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 = € 32.000
- Montante maturato dal 1/1/2007 = € 8.000

la tassazione sarebbe:

50% riscattato x mobilità = € 50.000			50% riscattato x cause diverse = € 50.000		
Imputazione del montante ai diversi periodi:			Imputazione del montante ai diversi periodi:		
Montante fino al 31/12/2000	Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante dal 1/1/2007	Montante fino al 31/12/2000	Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante dal 1/1/2007
= € 50.000	= € 0	= € 0	= € 10.000	= € 32.000	= € 8.000
Tassazione con aliquota TFR sul montante maturato dedotti i contributi fino al 4% della retribuzione annua.	Tassazione con "aliquota interna" calcolata con le stesse modalità dell'aliquota TFR	Tassazione del 15%, riducibile fino al 9% (decesce dello 0,30% per ogni anno nel fondo pensione superiore al 15° anno)	Tassazione con aliquota TFR sul montante maturato dedotti i contributi fino al 4% della retribuzione annua.	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi)	Tassazione del 23%

Nota: dai montanti vengono dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.

Per i "nuovi iscritti" cambia la tassazione del montante maturato fino al 31/12/2000, in quanto viene utilizzata anche in questo caso l'aliquota interna.

4. ULTERIORI NORME PER IL PERSONALE NEL FONDO ESUBERI

È inoltre previsto:

- il mantenimento delle condizioni agevolate a favore dei dipendenti in servizio;
- il riconoscimento del Premio di produttività (VAP), fermo restando che spetterà in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno di cessazione;
- il riconoscimento della provvidenza annuale per familiari portatori di handicap in situazione di gravità, con gli stessi importi e tempi di erogazione previsti per il personale in servizio (€ 2.300 a giugno).

Infine, in caso di decesso del personale durante il periodo di permanenza nel Fondo esuberi, rimane la facoltà dell'azienda di assumere il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, è pagato dall'INPS.

È erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'Inps) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione. **L'assegno è erogato per 13 mensilità**, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese. Vedi esempio nella pagina successiva.

Esodi
(aggiornamento settembre 2012)

Esempio:

un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/9/2012, mentre la sua pensione decorrerà dall'1/5/2017.

Il lavoratore percepirà l'assegno straordinario dall'1/10/2012.

Nell'anno 2012 saranno quindi erogate 3 mensilità più 3/12 della tredicesima mensilità.

Nel 2014, 2015 e 2016 saranno erogate le 13 mensilità.

Nell'anno 2017 saranno erogate le mensilità fino ad aprile più i 4/12 della tredicesima mensilità.

Dall'1/5/2017 scatta l'erogazione della pensione INPS: il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda entro il mese precedente.

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

6. MISURA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

Il Decreto Interministeriale n. 67329 del 3/8/2012 ha recepito l'Accordo nazionale del 8 luglio 2011 stipulato con ABI sul Fondo di Solidarietà, che ha modificato i criteri di calcolo dell'assegno straordinario con la previsione di una decurtazione dell'importo.

Ricordiamo che con la nuova riforma pensionistica tutte le pensioni, per la quota maturata dal 1/1/2012 in poi, sono calcolate con il sistema di calcolo contributivo. **Sulla parte dell'assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo⁴ si applica la decurtazione nella misura del:**

- **8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a € 38.000⁵,
- **11%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000.

L'assegno erogato al lavoratore esodato è pertanto PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, con la relativa decurtazione prevista dell'8% o 11%.

I criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS.

Il calcolo è fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto per il numero degli anni utili per il conseguimento del "diritto" pensionistico (compresi quindi quelli che si maturano nel fondo esuberi)⁶. Determinato così l'assegno lordo si applicano le ritenute Irpef ordinarie; non vengono applicate le detrazioni per lavoro/pensione né quelle per familiari.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico, **non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo).

⁴ La decurtazione si applica quindi solo nei confronti dei lavoratori che hanno la pensione calcolata fino al 31/12/2011 integralmente con il sistema retributivo e, come detto, viene effettuata sulla parte dell'assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Non si applica alcuna decurtazione ai lavoratori che avevano già il sistema "misto" in base alla normativa precedente, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Ovviamente non si applica alcuna decurtazione alle lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo.

⁵ La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato. Per i part-time, la retribuzione viene rapportata al tempo pieno.

⁶ Esempio di pensione di anzianità raggiunta con il solo requisito dell'anzianità contributiva (requisito contributivo 40 anni più l'eventuale allungamento per la speranza di vita): per un lavoratore con 55 anni di età e 36 di contributi che accederà al Fondo di solidarietà, sia l'assegno straordinario, sia la futura pensione saranno calcolati sulla base di 40 anni di contribuzione più l'eventuale allungamento per la speranza di vita.

L'onere complessivo *a carico dell'azienda* e pari alla somma:

- dell'importo netto dell'assegno straordinario
- dell'importo delle **trattenute** sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno **che è versata al Fisco**. Quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF (perciò, a parità di netto per il lavoratore, la quantità lorda complessiva è più contenuta).

7. ASPETTI PARTICOLARI DI NATURA FISCALE

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell'IRPEF (come fosse un TFR)⁷.

Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le **detrazioni fiscali**.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l'esodato, che non abbia redditi personali (escluso l'assegno) superiori a € 2840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro (comunque, a nostro avviso, gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono essere portati in detrazione dal coniuge).

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle **Addizionali Irpef** Regionale e Comunale.

8. CONTRIBUZIONE INPS PER GLI ANNI MANCANTI

L'intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, è **pagata dal datore di lavoro** in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario, ed è versata all'INPS **sulla base dell'ultima retribuzione tabellare** (retribuzione mensile rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili.

La contribuzione è dovuta fino al raggiungimento del "diritto" a pensione, non fino alla finestra (l'assegno viene invece erogato fino alla decorrenza della pensione).

9. CUMULO DELL'ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata. Nella pagina successiva trovate uno schema riassuntivo.

⁷ Sul piano tributario dell'assegno straordinario, trova applicazione l'art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto, ai sensi dell'art. 59 comma 3 della Legge 449 del 1997 "In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione...possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità dell'articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica...". Ricordiamo che l'articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all'esodo, ecc.

<p>Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i></p>
<p>Lavoro dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.</i></p>
<p>Lavoro autonomo non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 6.253 annui) più il 50% dell'importo dell'assegno eccedente il minimo. Se il reddito ricavato dall'attività autonoma è superiore a tale limite, l'assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente alla quota eccedente.</i></p> <p>Esempio: <i>Misura dell'assegno mensile € 1.800 meno trattamento minimo di pensione mensile € 481 = € 1.319</i> $€ 1.319 : 2$ (ossia il 50%) = € 659,50 $€ 481 + 659,50 = € 1.140,50$ (limite di cumulo).</p>

10. IL PASSAGGIO DAL FONDO ESUBERI ALLA PENSIONE

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **gli esodati devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione.** Non è previsto, infatti, alcun automatismo.

11. L'ISCRIZIONE AL SINDACATO

Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, indicando “**FISAC/CGIL**” nello spazio specifico della modulistica per la corresponsione dell'assegno straordinario, in modo da poter avere tutta l'assistenza – nel campo dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, CAF/CGIL per l'assistenza fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla **FISAC/CGIL**.